



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARI | RENATO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LARINI | EVIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARIO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]
depositato il 23/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] VA-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA
STRADA QUARTA N 6/1A 43123

proposto dal ricorrente:

[redacted]
[redacted]

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n. [redacted] 2018
depositato il 23/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] VA-ALTRO 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA
STRADA QUARTA 6/1A 43123

proposto dal ricorrente:

[redacted]
[redacted]

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 72/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/10/2018 ore 09:00

N°
390/18

PRONUNCIATA IL:


04.10.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

04.11.18

Il Segretario

~~TRIBUNALE TRIBUTARIO
AREA III FS
Francesca Marzulli~~





(segue)

VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 72/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/10/2018 ore 09:00



segue

Svolgimento del processo

In fatto e diritto

Preliminarmente, su disposizione del Signor Presidente di Sezione, ai sensi dell' art. 29 - 1° comma - del D. Lgs n° 546/1992, si procede alla riunione del ricorso n° 73/18 al ricorso n° 72/18, trattandosi della stessa materia riguardante la Ditta accertata, per due diverse annualità.

Trattasi dei ricorsi, con contestuale istanza di sospensione dell' esecutività, formulati dalla ditta [REDACTED], come in atti rappresentata e difesa, avverso gli avvisi di accertamento THL [REDACTED] per l' anno d' imposta 2011 e THL [REDACTED] per l' anno d' imposta 2012, relativamente al recupero dell' IVA, per un ammontare complessivo di €. 65.859,00, oltre ad INTERESSI, SANZIONI e diritti di notifica per un ammontare complessivo di €. 218.288,87, emessi dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma - per presunte operazioni inesistenti relative a rapporti di lavoro intrattenuti con due diverse ditte risultate evasori totali.

La ditta ricorrente, esercente attività di riciclaggio di materie plastiche, veniva sottoposta nell' anno 2016 ad una verifica da parte dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Parma per le annualità 2011 e 2012 rivolta alle transazioni commerciali intercorse con la ditta "[REDACTED] S p A", ditta successivamente fallita e risultata evasore totale, e successivamente dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Fidenza - ad un ulteriore controllo per l' anno 2012 relativamente alle transazioni commerciali intercorse con la ditta "[REDACTED] S r l", ditta risultata "cartiera", alle cui conclusioni venivano redatti i p.v.c. dai quali l' Agenzia delle Entrate di Parma, provvedeva ad emettere gli avvisi di accertamento impugnati, contestando la fittizietà delle operazioni fatturate dalle ditte risultate evasori totali, pur in presenza dei relativi pagamenti debitamente tracciabili e di una tenuta della contabilità risultata regolare.

Le fatture relative delle sopraindicate ditte, venivano quindi ritenute operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti con conseguente recupero per indebita detrazione dell' IVA.

Ai fini penali veniva quindi attivata la denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 331 del c. p. p., con conseguente raddoppio dei termini di accertamento.

A seguito della notifica dei suddetti accertamenti, risultano proposti puntuali ricorsi, con i quali la ditta in esame si è opposta agli stessi eccependo l' assoluta ed indiscutibile buona fede e totale assenza di consapevolezza della ricorrente nell' intrattenimento dei rapporti commerciali con le ditte che sono risultate fautori di operazioni fraudolente, dal momento che non poteva essere a conoscenza degli inadempimenti agli obblighi fiscali dei succitati fornitori, essendo la [REDACTED] ditta di primaria importanza con volume d' affari e maestranze di notevole entità desumibili dall' iscrizione alla C.C.I.A.A. di Modena, mentre la [REDACTED] era ditta di nuovo impianto e pertanto non controllabile, con la quale però risulta intrattenuta una sola operazione.

Le suddette operazioni risultano veritiere ed effettivamente compiute e vengono dimostrate dalla documentazione contabile - fiscale, quali: fatture, documenti di trasporto, registri di carico e scarico e debiti pagamenti ed incassi.

Concludeva quindi con la richiesta della dichiarazione di illegittimità ed infondatezza degli atti impugnati per mancanza assoluta di prove e presupposti oggettivi, il tutto con vittoria di spese.

Con proprie deduzioni l' Agenzia delle Entrate di Parma, si è ritualmente costituita in giudizio sostenendo la piena legittimità dell' operato, ritenendo la soggettiva inesistenza delle operazioni accertate, riconducibili alle cosiddette "frodi carosello", per le quali le operazioni risultano effettivamente eseguite, ma da diverso soggetto non figurante nella fatturazione.

Concludeva quindi per il rigetto dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, come da note allegate.

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 72/18 73/18 riuniti

UDIENZA DEL

04.10.2018 ore 09:00



segue

Da ultimo, con deposito in data 22.05.2018, parte ricorrente ha proposto una memoria illustrativa in risposta alle costituzioni dell' Ufficio con le quali, oltre a ribadire quanto sostenuto e dimostrato nei ricorsi introduttivi, viene evidenziata la mancanza di qualsiasi rilievo nei confronti della ricorrente da parte della G. d. F. negli accertamenti svolti presso le ditte incriminate, da cui consegue l' assoluta buona fede della stessa e viene evidenziata l' ultima sentenza n° 101/16 emessa in data 19.10.2017 dalla Corte di Giustizia Europea in merito alla non obbligatorietà dei controlli preventivi sui fornitori da parte degli acquirenti.

L' istanza di sospensione veniva discussa nell' udienza in data 07.06.2018 e veniva accolta con fissazione della trattazione nel merito all' udienza del 04.10.2018.

Da ultimo, con deposito in data 21.09.2018, parte ricorrente ha presentato ulteriore memoria integrativa a quanto esposto e dimostrato nei ricorsi introduttivi, con la quale ha maggiormente chiarito e specificato tutti i rapporti avuti con le ditte ritenute evasori, confermando la veridicità delle operazioni e l' effettivo acquisto della merce, successivamente rivenduta alla proprie clientela, con il conseguente pagamento delle imposte derivanti dall' utile conseguito, ribadendo che le motivazioni esposte negli avvisi impugnati risultano essere semplici presunzioni non suffragate da alcun elemento concreto atto a fare supporre un comportamento fraudolento da parte della ricorrente, precisando che per normativa e prassi spetta all' Amministrazione finanziaria la dimostrazione effettiva della collusione a fini fraudolenti delle ditte indagate.

Nel caso in esame la ricorrente ha ampiamente dimostrato di non conoscere e non potere conoscere eventuali illeciti o frodi posti in essere dai propri fornitori, ragioni che, come da costante e consolidata giurisprudenza di Cassazione, ed in presenza di comprovata mancanza di vantaggi economici, certificano la totale estraneità al presunto meccanismo fraudolento ipotizzato.

Nella seduta in pubblica udienza le parti convenute insistono sulle rispettive tesi sostenute nella proposizione dei ricorsi e nelle relative costituzioni in giudizio, e vengono ampiamente approfonditi i motivi di fatto e di diritto inerenti la vertenza in atto.

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione agli atti e valutata la discussione e gli approfondimenti intervenuti, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso l' accoglimento dei ricorsi, per le motivazioni di seguito esposte.

La vertenza deve essere inquadrata totalmente sul merito dovendosi osservare che si è in presenza di semplici presunzioni e mancano totalmente gli elementi di gravità, precisione e concordanza, riferibili alle presunte operazioni inesistenti, che non risultano in alcun modo validamente provati dall' Ente accertatore.

Tutta la contabilità aziendale risulta regolare, come evidenziato nel p.v.c. redatto dalla Finanza, come pure risultano congrui i prezzi applicati e tracciabili i relativi pagamenti, con corrispondenza tra la merce acquistata e la successiva vendita post lavorazione debitamente documentata da specifici D.D.T., e quindi non si ravvisa alcun elemento di ipotetica frode.

Manca, altresì, qualsiasi riscontro circa la conoscenza in capo alla ricorrente di eventuali fatti od atti fraudolenti commessi da altre imprese, per cui non può essere addebitato alla stessa alcuna corresponsabilità su fatti non dipendenti dalla sua volontà.

Trova altresì legittima applicazione il disposto della recente sentenza emessa in data 06 dicembre 2012, dalla terza sezione della Corte di Giustizia Europea nella causa C 285/2011, con la quale si stabilisce che il diritto alla detrazione dell' I.V.A. riguardante operazioni economiche tra soggetti passivi può essere disconosciuta esclusivamente in presenza di valida dimostrazione che le operazioni sono state abusivamente e fraudolentemente commesse, condizioni del tutto inesistenti nel caso in esame.

Ne consegue che gli accertamenti impugnati devono essere ricondotti ad una più realistica effettività delle prestazioni poste in essere, in considerazione della particolarità dei lavori eseguiti,

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 72/18 73/18 riuniti

UDIENZA DEL

04.10.2018 ore 09:00



segue

delle maestranze in carico alla fornitrice ed alla ricorrente, nonché ai risultati di congruità e coerenza risultanti dalle dichiarazioni reddituali delle annualità accertate.

La complessità della vertenza, gli accertamenti effettuati dalla G. d. F. nonché le argomentazioni esposte dalle parti in causa, inducono a ritenere correttamente applicabile la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P. Q. M.

- **Accoglie i ricorsi riuniti;**
- **compensa integralmente tra le parti le spese di causa.**

Parma, 04 ottobre 2018

Il Relatore estensore



Il Presidente

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 72/18 73/18 riuniti

UDIENZA DEL

04.10.2018 ore 09:00